

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI
DI TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE DEL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "GIUSEPPE
ZANARDELLI" U.O. DI BRESCIA, CHIARI, CLUSANE D'ISEO, DARFO BOARIO TERME, EDOLO,
PONTE DI LEGNO, RIVOLTELLA DEL GARDA, VEROLANUOVA E VILLANUOVA S/CLISI PER IL
PERIODO 2026-2029**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE TECNICO - AMMINISTRATIVA**

PARTE AMMINISTRATIVA	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. 4 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE FORZA MAGGIORE	5
ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO	5
ART. 6 - NORME RELATIVE AL PERSONALE	6
ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	7
ART. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	7
ART. 9 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA SEGRETO D'UFFICIO	8
ART. 10 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	8
ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	9
ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 13 - AVVIO ANTICIPATO - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 15 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 16 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI	11
ART. 17- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	12
ART. 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO	13
ART. 19 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	14
ART. 20- INADEMPIENZE E PENALITA'	14
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO	15
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	16
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
ART. 24- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	17
ART. 25- FORO COMPETENTE	17
ART. 26 - RINVIO	17
ART. 27 – IMPIANTI	18
ART. 28 - DETTAGLIO DEL SERVIZIO	18
ART. 29 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	23

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per l'esecuzione del servizio di vigilanza privata e manutenzione degli impianti di intrusione e videosorveglianza, come meglio definito nella Parte Seconda del presente CSA (Parte Seconda: Capitolato Tecnico) presso gli edifici scolastici e uffici di proprietà o gestiti dal "Centro Formativo Provinciale" di seguito indicati:

1	UNITA' ORGANIZZATIVA DI BRESCIA	Via Gamba, 10/12	Brescia
2	UNITA' ORGANIZZATIVA DI CHIARI	Via SS. Trinità, 32	Chiari (BS)
3	UNITA' ORGANIZZATIVA DI CLUSANE	Via Pertini, 16	Clusane di Iseo (BS)
4	UNITA' ORGANIZZATIVA DI DESENZANO	Via Benedetto Croce, 21	Desenzano del Garda (BS) – fraz. Rivoltella
5	UNITA' ORGANIZZATIVA DI VILLANUOVA	Via Galileo Galilei, 29	Villanova sul Clisi (BS)
6	UNITA' ORGANIZZATIVA DI VEROLANUOVA	Via Puccini, 12	Verolanuova (BS)
7	UNITA' ORGANIZZATIVA DI DARFO BOARIO TERME	Via Valeriana, 2	Darfo Boario Terme (BS)
8	UNITA' ORGANIZZATIVA DI EDOLO	Via Marconi, 73	Edolo (BS)
9	UNITA' ORGANIZZATIVA DI PONTE DI LEGNO	Via F.lli Calvi, 42	Ponte di Legno (BS)

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Progetto e varranno come aggiornamento dell'elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano dall'elenco così aggiornato.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico aggiudicatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato (parte amministrazione e parte tecnica), nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel successivo contratto di appalto.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dei servizi, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà una durata pari a mesi 36 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dalla data di effettivo avvio del servizio stesso.

Allo scadere del periodo previsto dal comma che precede, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione da inviare a mezzo PEC all'operatore economico aggiudicatario con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto.

Nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma che precede, alla scadenza dei primi 11 mesi il contratto si intende automaticamente risolto. Non sono previste altre forme di proroghe o rinnovi.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, l'operatore economico aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione dei servizi in regime di proroga anche oltre la scadenza del termine di durata del contratto ed alle condizioni originarie (ovvero a condizioni migliorative per l'Amministrazione), per ulteriori 6 mesi.

Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del Codice, l'Amministrazione potrà obbligare l'operatore economico aggiudicatario a proseguire l'esecuzione del servizio per il periodo di tempo strettamente necessario all'aggiudicazione nel nuovo appalto.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore stimato dell'affidamento posto a base d'asta per il periodo di cui al primo comma del precedente art. 2 risulta pari a 52.081,20 al netto di iva e di seguito dettagliato:

- a) € 36.060,00 per servizi ordinari di vigilanza e manutenzione ordinaria, SOGGETTA A RIBASSO;
- b) € 15.000,00 per manutenzione straordinaria, non soggetti a ribasso, quali lavori opzionali ai sensi dell'art. 120, co. 1, del Codice;
- c) € 1.021,20 per costi di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari al 2% dell'importo.

	TOTALE IMPORTO MANUT. ORD+STRAORD.	COSTI SICUREZZA (2%)	TOTALE BASE D'ASTA TRIENNALE
SERVIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE	36.060,00 €	721,20 €	36.781,20 €
IMPORTI A DISPOSIZIONE NEL TRIENNIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15.000,00 €	300,00 €	15.300,00 €
	51.060,00 €	1.021,20 €	52.081,20 €

Il valore dell'eventuale proroga contrattuale di cui al quarto comma del precedente art. 2 ha un valore massimo di € 8.680,20, al netto di IVA come di seguito dettagliato:

	importo per eventuale proroga 6 mesi	importo per eventuale proroga 6 mesi	importo per eventuale proroga 6 mesi
SERVIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA	6.010,00 €	120,20 €	6.130,20 €
IMPORTI A DISPOSIZIONE PER MANUT.STRAORDINARIA	2.500,00 €	50,00 €	2.550,00 €
	8.510,00 €	170,20 €	8.680,20 €

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ulteriori prestazioni che formano oggetto del Capitolato Speciale di Appalto. Tali ulteriori prestazioni verranno richieste nel caso in cui l'Amministrazione ne ravvisi la necessità e l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato ad eseguirle. In caso di parziale o totale mancata attivazione delle stesse, l'operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Il valore massimo del servizio opzionale è pari a:

- **€ 15.000,00** oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, per il periodo di durata contrattuale di cui al primo comma del precedente art. 2;
- **€ 2.500,00**, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari, per l'eventuale periodo di proroga contrattuale.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera relativi al periodo di durata contrattuale di cui al primo comma del precedente art. 2.

ART. 4 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE FORZA MAGGIORE

La continuità del servizio dovrà essere assicurata senza interruzioni dovute a ferie, festività, scioperi, avarie, ecc. L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le prestazioni suddette con personale proprio.

In nessun caso, quindi, l'operatore economico aggiudicatario può sospendere o interrompere i servizi che devono essere assicurati anche in caso di eventi eccezionali.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio di emergenza con l'espletamento dei servizi indispensabili.

ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Fermo quanto specificato in altre parti del presente capitolato, sono a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;

- l'osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato; in particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- le spese di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
- le divise per il personale impiegato;
- le tessere di riconoscimento e distintivi per il proprio personale;
- le spese e gli oneri per l'attività di qualificazione, formazione ed aggiornamento dei propri dipendenti;
- gli oneri relativi agli affiancamenti per i nuovi assunti;
- i dispositivi di protezione individuale, qualora richiesti;
- la segnalazione al personale dell'Amministrazione di qualsiasi anomalia durante l'esecuzione del servizio, compreso qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio. Sarà cura di quest'ultimo informare con nota scritta l'Amministrazione;
- ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato o necessaria per l'espletamento del servizio.

ART. 6 - NORME RELATIVE AL PERSONALE

Nei confronti del personale impiegato nei servizi, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti collettivi di settore, inclusi i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro della categoria. Per le cooperative, non è ammessa l'applicazione del cosiddetto "contratto convenzionale", neppure da parte di aziende Cooperative che abbiano sede in territori ove questo è previsto e normato.

L'Amministrazione, in caso di violazione di quanto sopra descritto, darà applicazione a quanto previsto l'art. 11, commi 6, del Codice.

Ogni responsabilità in merito a quanto suindicato e alle norme sulla sicurezza dei lavoratori fa capo esclusivamente all'operatore economico aggiudicatario; tuttavia, nei confronti dell'Amministrazione egli è tenuto, a richiesta, a rendere completa dichiarazione e/o dimostrazione documentale del rispetto di dette prescrizioni e l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti.

L'operatore economico aggiudicatario deve impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, che deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari in vigore presso l'Amministrazione, impegnandosi nel contempo a sostituire tempestivamente (di propria iniziativa o a richiesta) gli operatori che diano prova oggettiva di mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente capitolato e, più in generale, delle regole di buona condotta nell'espletamento delle proprie mansioni.

L'operatore economico aggiudicatario consegnerà **con cadenza semestrale** all'Amministrazione un elenco dei nominativi del personale addetto al servizio, comunicando inoltre tempestivamente ogni eventuale variazione. In particolare, tale elenco dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ciascun operatore impiegato (figura professionale, qualifica, livello contrattuale, etc.).

Il personale addetto, del cui operato risponde ad ogni effetto l'operatore economico aggiudicatario, deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, adeguato all'ambiente in cui è chiamato ad operare.

ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Amministrazione attribuisce alla materia della tutela della salute e della sicurezza di lavoratori sui luoghi di lavoro un'importanza elevata, pertanto, anche l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario, su questo punto, sarà oggetto di particolare attenzione e valutazione.

L'operatore economico aggiudicatario assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro per quanto di propria competenza, con speciale riferimento all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare l'attività di formazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria.

ART. 8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno a:

- formare il personale su tutte le specifiche attività a cui viene adibito nonché per il pronto intervento antincendio e nell'ambito del primo soccorso, nonché nelle materie previste dall'Accordo Stato Regioni;
- informare ed addestrare il proprio personale all'uso corretto dei prodotti, dei macchinari e delle attrezzature e dei presidi in dotazione nonché sulle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono;
- controllare e a far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti.

L'operatore economico aggiudicatario deve, quindi, fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

In fase di avvio del servizio, compatibilmente con le fasce orario di esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione effettuerà un corso di formazione con durata adeguata per i dipendenti dell'operatore economico aggiudicatario sulla gestione del piano di emergenza in vigore presso l'Amministrazione stessa.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere all'allontanamento del personale ritenuto non idoneo su espressa motivata richiesta da parte dell'Amministrazione.

ART. 9 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA SEGRETO D'UFFICIO

L'operatore economico aggiudicatario ed il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente il personale delle stesse, di cui siano venuti a conoscenza nel corso di svolgimento del servizio.

Ai fini di ottemperare alle prestazioni oggetto del presente capitolato il personale dell'operatore economico aggiudicatario potrebbe, nello svolgimento delle proprie mansioni, avere accesso a locali o archivi normalmente ad accesso riservato. L'operatore economico aggiudicatario dovrà quindi formare il proprio personale affinché sia edotto sul fatto che è assolutamente vietato accedere a qualsiasi archivio e/o armadio sia prendere visione di documenti o prelevarne copia, nello svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento il personale dovrà anche porre attenzione agli strumenti informatici evitando di staccare cavi e/o modificarne le installazioni.

Il personale inoltre dovrà essere reso edotto che qualsiasi informazione riguardante i dati del personale o degli utenti delle strutture, di cui potrà venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni, saranno sottoposti a vincolo di riservatezza e non potranno in alcun caso essere comunicati o divulgati.

ART. 10 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti, e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

L'operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata dell'appalto.

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l'Amministrazione, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

L'operatore economico aggiudicatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'operatore economico aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di Responsabile del servizio, il cui nominativo e recapito telefonico di servizio dovranno essere notificati, prima della data di avvio dell'appalto, all'Amministrazione.

Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti con riferimento a ciascun singolo servizio oggetto del presente appalto, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza effettuate in contraddittorio con detto Responsabile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'operatore economico aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore stesso.

Il Responsabile del servizio deve, durante le ore di servizio, essere a disposizione dell'Amministrazione ed essere comunque facilmente rintracciabile al massimo entro un'ora dalle ore 8.00 alle 19.00 di ogni giorno feriale e festivo, mediante telefono cellulare fornito dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) che sarà nominato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

Il DEC svolge le proprie funzioni secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

ART. 13 - AVVIO ANTICIPATO - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, l'Amministrazione, nelle more della stipula del contratto, si riserva la possibilità di dare avvio anticipato al servizio per motivate ragioni, le quali saranno riportate nel relativo verbale di avvio delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice,

L'Amministrazione, nelle more della stipula del contratto, si riserva la possibilità di dare avvio anticipato al servizio.

Ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, l'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto avrà sempre luogo per le ragioni di urgenza di cui al citato comma 9 dell'art. 17 del Codice. Le ragioni di urgenza saranno indicate nel verbale di avvio delle prestazioni.

A seguito della sottoscrizione del contratto o comunque una volta comunicato l'avvio anticipato delle prestazioni all'operatore economico aggiudicatario, il Responsabile Unico del Progetto autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, ai sensi dell'art. 121 del Codice e dell'Allegato II.14 del Codice, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, anche per fatti non imputabili all'operatore economico aggiudicatario.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice e dall'art. 54, comma 3, del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 15 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture per la manutenzione ordinaria per i servizi attivi saranno emesse dall'operatore economico aggiudicatario con cadenza semestrale, sulla base dei valori derivanti dall'offerta economica presentata in sede di gara.

Le fatture per la manutenzione straordinaria dovranno essere emesse dall'operatore economico solo successivamente all'emissione dell'ordine da parte della Stazione Appaltante a seguito di preventivo approvato.

Le fatture dovranno indicare tassativamente il CIG e l'indicazione relativa al regime di split payment: *"Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/72"*.

Le fatture riscontrate regolari saranno liquidate entro 60 giorni fine mese data fattura, previa verifica della regolarità dei documenti (DURC) e, ove previsto, interrogazioni alla Banca Dati Equitalia.

Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'operatore economico aggiudicatario o di eventuali subappaltatori, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del Codice e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, laddove costituita.

Dal 01/01/2019 la trasmissione delle fatture dovrà avvenire in sola modalità elettronica; di seguito i dati utili per l'emissione:

Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli"

Sede legale: via Fausto Gamba, 10/12 - 25128 - Brescia

Part. IVA - Cod. Fisc. 02481950984

Codice univoco: **M5UXCR1**

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 16 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Versione 3 servizi e forniture (tabella D.3)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, alle condizioni previsti dall'Allegato II.2-bis del Codice e secondo le modalità previste all'interno del presente articolo.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali potrà nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, essere applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi contrattuali saranno utilizzati i seguenti indici, previsti nella tabella D.3 del predetto Allegato associati al CPV principale dell'appalto (98341140-8 Servizi di vigilanza edifici), a cui sono assegnati i relativi pesi ponderali:

Tipo di indice	ATECO/ECOICOP	Peso ponderale
PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	80%
PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	20%

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT individuati nella tabella soprariportata con frequenza annuale, a decorrere dal mese del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5 per cento, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente dall'Amministrazione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

In conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, l'Amministrazione comunica all'appaltatore i nuovi prezzi a seguito della revisione, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste dall'art. 20 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora l'applicazione del presente articolo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione o per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis del Codice.

ART. 17- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, è vietata a pena di nullità la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, fatto salvo che l'operatore economico aggiudicatario non abbia indicato nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 21.

Non costituiscono subappalto le prestazioni affidate a terzi ai sensi dell'art. 119, comma 3, del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore economico aggiudicatario. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Trovano applicazione le restanti disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

ART. 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire.

Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 19 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'esecuzione dei singoli interventi è disposta dall'Ente Appaltante mediante ordini di servizio trasmessi via posta elettronica. Il tempo utile per ultimare ogni singolo Ordine di Lavoro è indicato sull'ordine stesso preso in accordo tra il tecnico referente e l'appaltatore. Nessun ordine di intervento potrà avere data successiva alla scadenza contrattuale prevista del contratto.

L'appaltatore può essere chiamato ad eseguire più Ordini di intervento contemporaneamente. Ogni ordine di intervento si considera a se' stante.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di essere munita di apparecchio telefonico funzionante 24 ore su 24, con linea telefonica dedicata e di una casella di posta elettronica.

Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, e verranno successivamente confermati per iscritto.

Gli interventi ordinari saranno programmati con l'Ente Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà riportato sull'ordine di servizio.

Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) per interventi qualificati **ordinari** il servizio dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine, il termine per l'inizio non sarà comunque superiore a dieci giorni lavorativi;
- b) per interventi qualificati **urgenti** l'inizio dovrà avvenire al più presto, e comunque entro la giornata lavorativa successiva all'ordine e completato entro il termine comunicato;
- c) per interventi qualificati **urgentissimi**, trattandosi di circostanze in cui l'assoluta tempestività è indispensabile per risolvere situazioni particolari, l'inizio dovrà avvenire immediatamente, anche nei giorni festivi, e l'ultimazione dovrà rispettare il termine indicato nell'ordine di servizio.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere dotato di telefono mobile portatile (telefono cellulare) funzionante 24 ore al giorno, compreso il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovrà essere comunicato all'Ente Appaltante, e a cura dello stesso sarà reso noto ai responsabili degli uffici competenti dell'Amministrazione. Per gli oneri sopra descritti di reperibilità non è previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo le maggiorazioni per l'impiego di manodopera per interventi e sopralluoghi in orario notturno e festivo, in quanto inclusi nei singoli prezzi unitari.

ART. 20- INADEMPIENZE E PENALITA'

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, nei confronti dell'Amministrazione, ex art. 1453 e seguenti del codice civile, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o quanto previsto dalla normativa, nei seguenti casi:

1. grave violazione degli obblighi contrattuali;

2. sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di uno o più servizi;
3. impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio.

I controlli sull'andamento del servizio verranno effettuati dal D.E.C. o dal personale dallo stesso incaricato, il quale potrà eseguirli in qualsiasi momento senza preavviso.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà dotarsi di un sistema di controllo delle prestazioni, nonché fornire all'Amministrazione a semplice richiesta ogni dato relativo alla modalità di gestione dei servizi ed alle misure adottate per risolvere le non conformità riscontrate e/o segnalate dall'Amministrazione

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto dovrà essere formalmente contestato da parte dell'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

All'operatore economico aggiudicatario sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'Amministrazione al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio o nella ultimazione delle opere oggetto dell'appalto, l'amministrazione potrà applicare, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo contrattuale pari a:

- ORDINE NORMALE	€ 50,00	al gg.
- ORDINE URGENTE	€ 100,00	al gg.
- ORDINE URGENTISSIMO	€ 150,00	al gg.
- RITARDO TRASMISSIONE PREVENTIVO	€ 25,00	al gg.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 122 e 123 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore

economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

E' causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico aggiudicatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art.18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" nella persona del DPO.

ART. 24- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 25- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 26 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente capitolato e del contratto di appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

PARTE TECNICA

ART. 27 – IMPIANTI

La Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento per un periodo di 36 mesi, dei servizi di vigilanza privata e manutenzione degli impianti di antintrusione e videosorveglianza degli immobili del Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli" U.O. di:

- U.O. di Brescia: via Fausto Gamba, 10-12 - cap 25128 Brescia (BS);
- U.O. di Chiari: via SS. Trinità, 32 - cap 25032 Chiari (BS);
- U.O. di Clusane d'Iseo: via Sandro Pertini, 16 - cap 25040 Clusane d'Iseo (BS);
- U.O. di Darfo Boario Terme: via Valeriana 2 - cap 25047 Darfo Boario Terme (BS);
- U.O. di Edolo: via Marconi, 73 - cap 25048 Edolo (BS);
- U.O. di Rivoltella: via B. Croce, 21 - cap 25015 Rivoltella di Desenzano del Garda (BS);
- U.O. di Verolanuova: via Puccini, 12 - cap 25028 Verolanuova (BS);
- U.O. di Villanuova sul Clisi: via G. Galilei, 29 - cap 25089 Villanuova sul Clisi (BS);
- U.O. di Ponte di Legno: via Fratelli Calvi, 42 - cap 25056 Ponte di Legno (BS).

ART. 28 - DETTAGLIO DEL SERVIZIO

Di seguito sono meglio esplicitate le caratteristiche dei servizi richiesti:

28.1) COLLEGAMENTO ALLARME:

Il servizio consiste nella gestione 24h/24 delle segnalazioni d'allarme provenienti dall'impianto di sicurezza del Cliente. In caso di segnalazione, la Centrale Operativa provvederà a verificare la situazione contattando i numeri telefonici comunicati dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui tale riscontro telefonico dovesse risultare negativo (mancata risposta e/o errata comunicazione del Codice di riconoscimento fornito dalla Società alla Stazione Appaltante), la Centrale Operativa provvederà ad inviare, nella fascia oraria prevista nel contratto, le pattuglie d'intervento presenti sul territorio, già allertate dell'allarme nel momento della sua ricezione.

Verrà consegnato secondo le modalità concordate con il Cliente un codice di riconoscimento che dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa ogniquale volta la stessa contatterà i numeri di telefono indicati a seguito di segnalazione di allarme o sarà la Stazione Appaltante stessa a contattare la C.O. per comunicazioni e/o modifiche inerenti le procedure.

Il Codice di riconoscimento potrà subire modifiche solo a seguito di espressa richiesta della Stazione Appaltante.

Descrizione delle specifiche del collegamento:

- *ponte radio bidirezionale gprs/sia ip*
- *back up telefonico*

E' da intendersi compreso nel prezzo offerto per la voce "COLLEGAMENTO ALLARME" anche l'eventuale noleggio della periferica bidirezionale.

28.2) PRONTO INTERVENTO

Le pattuglie d'intervento presenti sul territorio, già allertate nel momento della ricezione dell'allarme, si porteranno sul posto per la bonifica dei luoghi nel rispetto delle procedure d'intervento concordate con il Cliente.

E' prevista, in caso di necessità, la richiesta d'intervento delle Forze dell'Ordine ed in tal caso la pattuglia avrà una funzione esclusivamente di supporto alle stesse. Si evidenzia che i tempi di intervento sono variabili in quanto correlati alla situazione meteorologica, al traffico stradale e/o all'eventuale simultaneità di molteplici segnalazioni di allarme e richieste di intervento.

Descrizione delle specifiche dell'intervento:

- 24H/24H – 7g/7g

Si precisa che nel canone del servizio di pronto intervento sono comprese fino a massimo n. 3 uscite della pattuglia di turno a seguito di segnalazione di allarme. Ulteriori interventi saranno oggetto di quotazione nel modello di offerta.

28.3) DEPOSITO CHIAVI

La Stazione Appaltante potrà consegnare alla ditta affidataria le chiavi per consentire l'accesso ai luoghi da sorvegliare nel caso in cui la Centrale Operativa dovesse predisporre l'intervento da parte delle pattuglie.

Le chiavi cosiddette di "PRIMO LIVELLO" permettono l'accesso perimetrale alla proprietà e saranno sempre utilizzate in caso di intervento, salvo diversa disposizione del CFP Zanardelli.

Le chiavi cosiddette di "SECONDO LIVELLO" permettono l'accesso completo e interno alla proprietà e, in caso di consegna da parte della Stazione Appaltante, saranno conservate presso la Centrale Operativa della ditta affidataria in apposita busta chiusa sigillata ed utilizzate esclusivamente in caso di esplicita richiesta del CFP Zanardelli. La consegna e il ritiro delle chiavi da parte della Stazione Appaltante verranno registrati su apposito modulo in duplice copia.

La Stazione Appaltante procederà alla consegna agli incaricati della ditta affidataria di n. 3 copie delle chiavi di Primo Livello onde permettere una corretta esecuzione del servizio di intervento. In caso di consegna di un numero inferiore di copie, la ditta non sarà tenuta ad effettuare alcuna copia aggiuntiva delle chiavi e non potrà essere ritenuta responsabile in caso di ritardo e/o inesatta esecuzione del servizio di intervento laddove tale ritardo e/o inesatta esecuzione derivi dal predetto inadempimento a carico del CFP Zanardelli.

28.4) SERVIZI TECNOLOGICI

Il servizio consiste nella gestione 24h/24 delle segnalazioni tecnologiche provenienti dagli impianti di sicurezza del CFP Zanardelli.

In caso di segnalazione, la Centrale Operativa provvederà a verificare la situazione contattando i numeri telefonici comunicati dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui tale riscontro telefonico dovesse dare esito negativo (mancata risposta e/o conferma di situazioni anomale quale incendio, mancanza rete o necessità di soccorso medico), la Centrale Operativa provvederà, nella fascia oraria prevista nel contratto, ad allertare le pattuglie d'intervento presenti sul territorio affinché si rechino sul posto per la bonifica dei luoghi nel rispetto delle procedure d'intervento concordate con il CFP Zanardelli. E' prevista la richiesta di intervento - a seconda della necessità - delle Forze dell'Ordine piuttosto che del soccorso medico o dei Vigili del Fuoco ed in tal caso la pattuglia avrà una funzione esclusivamente di supporto alle stesse.

28.5) SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Consiste nella gestione da parte della Centrale Operativa del collegamento dell'impianto di videosorveglianza installato presso il CFP Zanardelli. Il video-collegamento viene effettuato a seguito di eventuali segnalazioni

d'allarme provenienti dal medesimo impianto e/o per lo svolgimento di cosiddette "VIDEORONDE", in numero e nelle fasce orarie concordate con la Stazione Appaltante. Durante la "VIDEORONDA" la Centrale Operativa si accerterà della normale situazione dei luoghi sorvegliati - per quanto visibile dalle telecamere - ed allenterà il CFP Zanardelli e/o la pattuglia di intervento e/o le Forze dell'Ordine nel caso in cui si dovessero rilevare evidenti anomalie.

28.6) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA

La ditta affidataria effettuerà una visita annua presso ciascuna Unità Organizzativa per verificare il corretto funzionamento dell'impianto.

Durante la visita saranno svolte le seguenti operazioni:

- verifica dello stato delle batterie tampone del sistema;
- verifica della corretta alimentazione del sistema e stato degli alimentatori;
- prova tecnica con test in Centrale dei sensori componenti il sistema;
- prova pratica dell'intensità di suono delle sirene interne e/o esterne;
- controllo e verifica del regolare funzionamento di combinatori telefonici/ponti radio/altri vettori di trasmissione alla Centrale Operativa;
- controllo e verifica del funzionamento di chiavi e tastiere elettroniche.

Nel caso in cui sia installato un pocket antirapina, verrà verificato il corretto funzionamento dello stesso e lo stato delle batterie.

In aggiunta, ove presente un impianto di videosorveglianza dovranno essere svolte le seguenti operazioni:

- controllo delle immagini dell'impianto di videosorveglianza e delle registrazioni analogiche/digitali;
- controllo con verifica della regolare trasmissione delle immagini alla Centrale Operativa.

- **Manutenzione straordinaria**

Tutti gli interventi di manutenzione/riparazione di natura straordinaria in caso di guasti e/o malfunzionamenti che si dovessero rendere necessari nel corso dell'affidamento dovranno essere preventivati e quantificati alla Stazione Appaltante, la quale provvederà alla loro valutazione ed eventuale approvazione mediante emissione di relativo Ordinativo di Fornitura/Ordinativo di Intervento.

- **Elenco apparecchiature**

Di seguito l'elenco delle apparecchiature degli impianti di antintrusione e videosorveglianza installati presso le nostre Unità Organizzative che dovranno essere sottoposti a manutenzione:

Unità Organizzativa	impianto	Tipologia Apparecchiatura	Quantità
BRESCIA	Allarme	Centrale	1
		tastiera	1
		Sirena	1
		Sensori Volumetrici	58
	Video	TVT 16 ingressi	1
		telecamere	10
CHIARI	Allarme	<u>ALLARME SEDE STORICA</u>	
		Centrale	1
		tastiera	1
		Selettore chiavette	1
		chiavette accesso	5
		Sensori Volumetrici	19
		Contatti Apertura	7
		<u>ALA NUOVA</u>	
		Centrale	1
		Tastiera	1
		Sensori Volumetrici	10
	Video	Dvr 16 canali	1
		Telecamere (mic analogiche e digitali)	12
CLUSANE	Allarme	Centrale	1
		Tastiera	1
		Sirena esterna	1
		Sensori Volumetrici	16
VILLANUOVA	Allarme	CENTRALE	1
		espansioni	6
		volumetrici	48
	Video	Video analogico	
RIVOLTELLA (DESENZANO)	Allarme	telecamere	8
		Centrale	1
		chiavette accesso	4
		tastiera	1
	Video	Sensori volumetrici	5
		telecamere samsung	4
VEROLANUOVA	Allarme	* assenza DVR	
		Centrale	1
		Tastiera	1
		Sensori Volumetrici	20
DARFO	Allarme	Centrale	1
		Modulo gsm	1
		Tastiera	1
		Sensori Volumetrici	10
EDOLO	Allarme	Centrale	1
		Tastiera	2
		sirena	2
		volumetrici	13
PONTE DI LEGNO	Video	telecamere digitali	2
		telecamere analogiche	4
	Allarme 1	Centrale radio con tastiera a bordo	1
		Volumetrici Radio	2
	Allarme 2	Centrale radio tastiera a bordo	1
		Telecomandi	2
		Volumetrici radio ingresso e interrato	3
	Allarme 3	Centrale radio tastiera a bordo	1
		Telecomandi	3
		Volumetrici Radio	4
	Video	NVR 9 Canali ip	1
		bullet	5
		mini dome	1

ART. 29 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Ferma restando la facoltà della ditta aggiudicataria di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà opportuno sulla base degli ordini di servizio, l'esecuzione del servizio di manutenzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minor disagio all'utilizzazione dei locali in uso per le attività dell'Azienda in relazione al tipo ed entità degli interventi.

Il servizio dovrà essere eseguito nei termini e con le modalità richiesti dalla Stazione Appaltante. Nell'esecuzione dei servizi la ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza con l'adozione dei necessari DPI per il personale impiegato e dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) a salvaguardia dei dipendenti, studenti, dei visitatori e degli Ospiti delle Strutture Scolastiche. L'Aggiudicatario dovrà inoltre:

- lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi pedonali e carrai, le scale e gli accessi alle parti comuni e alle singole strutture;
- non sporcare e/o utilizzare gli ascensori come montacarichi;
- non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione /o sicurezza nessun tipo di materiale, attrezzatura e/o mezzo di trasporto utilizzato;
- sistemare tutte le segnalazioni di sicurezza, necessarie in base ai lavori in esecuzione, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati interessati;
- rimuovere al termine di ogni lavoro tutti i materiali di risulta, le attrezzature ed i mezzi impiegati nell'esecuzione, accollandosi ogni onere.

La Committente si riserva la più ampia facoltà di verifica delle lavorazioni in ogni momento, potendo ordinare la modifica dei lavori eseguiti, il rifacimento e/o rimozione, a totale carico dell'aggiudicatario, delle opere mal eseguite o di scadente qualità o inidonee, a giudizio insindacabile e motivato della Stazione Appaltante.

Nessun ordine di lavoro potrà avere data successiva alla scadenza contrattuale prevista del contratto. L'appaltatore può essere chiamato ad eseguire più Ordini di Lavoro contemporaneamente. Ogni ordine di lavoro si considera a sé stante.

Gli ordini di intervento per urgenze potranno essere impartiti anche verbalmente dal Responsabile Tecnico incaricato, e verranno successivamente confermati per iscritto.

Gli interventi saranno programmati con l'Ente Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà riportato sull'ordine di servizio.

Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) per lavori qualificati ordinari il lavoro dovrà essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo ordine, il termine per l'inizio non sarà comunque superiore a dieci giorni lavorativi;
- b) per lavori qualificati urgenti l'inizio dovrà avvenire al più presto, e comunque **entro la giornata lavorativa successiva all'ordine** e completato entro il termine comunicato.

L'entità e la qualità delle maestranze impiegate e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Ente appaltante periodicamente lo stato dei lavori, indicando le eventuali ore in economia effettuate (se preventivamente autorizzate), il nominativo della manodopera impiegata e del materiale utilizzato con la specifica del lavoro effettuato, sotto forma di rapporto.

Si precisa che le singole voci costituenti i servizi ordinari, di seguito esposti:

- COLLEGAMENTO ALLARME
- PRONTO INTERVENTO
- DEPOSITO CHIAVI
- SERVIZI TECNOLOGICI
- SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA
- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA

saranno attivati come da tabella di seguito:

	COLLEGAMENTO ALLARME	PRONTO INTERVENTO	DEPOSITO CHIAVI	SERVIZI TECNOLOGICI	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA
BRESCIA	X	X	X	X	X	X
CHIARI	X	X	X	X	X	X
CLUSANE	X	X	X	X	X	X
DARFO	X	X	X	X		X
EDOLO	X	X	X	X		X
PONTE			X			X
VEROLANUOVA	X	X	X	X		X
VILLANUOVA			X			X
RIVOLTELLA	X	X	X	X		X

X = Attivabile a seguito di assegnazione

	Le voci non compilate saranno attivabili a seguito di valutazione di fattibilità tecnica successivamente alla presa in carico degli impianti.
--	---

Si richiede comunque la compilazione complessiva dell'Allegato "Off. Economica" per tutte le singole Unità Organizzative.

Gli interventi periodici/ordinari e di manutenzione ordinaria per tutte le Unità Organizzative saranno compensati a canone, mentre i servizi di manutenzione di natura straordinaria saranno contabilizzati di norma a misura, successivamente alla ricezione di formali preventivi, approvati dal RUP o dal DL, predisposti dall'impresa stessa.

Si evidenzia che l'importo stimato per la manutenzione straordinaria risulta quale importo opzionale, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice: l'Amministrazione avrà quindi la facoltà di richiedere all'aggiudicatario le prestazioni rientranti in tale categoria fino a concorrenza del predetto importo; qualora l'importo relativo al servizio opzionale non venga utilizzato in tutto o in parte, l'aggiudicatario non potrà avere nulla a che pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Le attività straordinarie sono costituite da:

- attività di manutenzione a guasto necessarie al ripristino della normale funzionalità degli impianti;
- attività di integrazione dei servizi di vigilanza a seguito di guasto degli impianti.

Il corrispettivo per le attività straordinarie è da esporsi a consuntivo e verrà applicato lo sconto proposto in gara.